

## AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO

Il /la sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_

con studio in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

fax \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

iscritt \_ all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

### DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito in Legge n. 162/2014, la propria **disponibilità ad essere nominato arbitro** nei procedimenti arbitrali instaurati ai sensi del 1° comma del citato art 1.

A tale scopo il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

### DICHIARA

- di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di almeno **cinque** anni;
- di non aver subito condanne disciplinari definitive.

### INDICA ALTRESI'

- quali materie di preferenza (**barrare le caselle corrispondenti, max 3 materie**)

PERSONE E FAMIGLIA	<input type="checkbox"/>	DIRITTO FALLIMENTARE	<input type="checkbox"/>
SUCCESSIONI	<input type="checkbox"/>	DIRITTO INDUSTRIALE	<input type="checkbox"/>
PROPRIETA' – DIRITTI REALI	<input type="checkbox"/>	DIRITTO SOCIETARIO	<input type="checkbox"/>
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	<input type="checkbox"/>	DIRITTO COMUNITARIO	<input type="checkbox"/>
LOCAZIONI E CONDOMINIO	<input type="checkbox"/>	DIRITTO INTERNAZIONALE	<input type="checkbox"/>
CIRCOLAZIONE STRADALE	<input type="checkbox"/>	DIRITTO TRIBUTARIO	<input type="checkbox"/>
DIRITTO AGRARIO	<input type="checkbox"/>	ESECUZIONE CIVILE	<input type="checkbox"/>
DIRITTO ASSICURATIVO	<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' CIVILE	<input type="checkbox"/>
DIRITTO BANCARIO	<input type="checkbox"/>	RESPONSABILITA' MEDICA	<input type="checkbox"/>
DIRITTO COMMERCIALE	<input type="checkbox"/>	ALTRA MATERIA _____	

- ulteriori eventuali informazioni (i.e. conoscenze linguistiche, corsi di formazione, arbitrati svolti etc)

---

---

---

---

In fede \_\_\_\_\_

Treviso, li \_\_\_\_\_

## NOTE:

### 1) Art. 1 CO. 1 e 2 D.L. N.132/2014

*“Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria”*

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il Giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del collegio arbitrale. **Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.**

## MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 162/2014

**All'articolo 1:** al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tale facoltà e' consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta»; **al comma 2:** al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale» sono aggiunte le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000»; al secondo periodo, le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive» sono sostituite dalle seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo»; **dopo il comma 2 e'** inserito il seguente: «2-bis. La funzione di consigliere dell'ordine e l'incarico arbitrale di cui al presente articolo sono incompatibili. Tale incompatibilità si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato»; **al comma 4,** dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni»; **al comma 5,** dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» **dopo il comma 5 e'** aggiunto il seguente: «5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabiliti i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica».

## 2) INCOMPATIBILITA'

### CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – (TESTO VIGENTE)

#### Art. 55 – Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I. L'avvocato non può assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti né, comunque, se ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, del codice di procedura civile.

II. L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:

- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

IV. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

### (CODICE DEONTOLOGICO FORENSE – NUOVO TESTO IN VIGORE DAL 15 DICEMBRE 2014

#### Art. 61 – Arbitrato

1. L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito.

3. L'avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso l'avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

4. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. L'avvocato nella veste di arbitro:

- a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

6. L'avvocato che ha svolto l'incarico di arbitro non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.